

Prodotti bio, proposta una soglia minima di contaminazione da fitofarmaci

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha presentato al Comitato consultivo agricoltura biologica, su richiesta delle associazioni di settore, una proposta di decreto relativa alle Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da fitofarmaci in agricoltura biologica che si applica ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad esser utilizzati come alimenti e ai mangimi.

L'obiettivo è quello di evitare che i prodotti biologici soggetti ad una contaminazione accidentale da fitofarmaci - siano essi autorizzati o non per il metodo di produzione biologico - non possano ottenere la certificazione. Il Ministero ha, quindi, proposto delle soglie di contaminazione ammissibili al di sotto delle quali il prodotto può essere certificato come ottenuto da agricoltura biologica, distinguendo due casi.

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, il Ministero ha ritenuto opportuno, prevedere l'applicabilità dei limiti massimi di residui (LMR) previsti per le produzioni agricole convenzionali.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica, invece, la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze vietate in prodotti biologici comporta comunque un intervento ispettivo da parte dell'Organismo di Controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.

In tale contesto, si è ritenuto necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione dovrà accertare la natura accidentale o tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è fissato lo 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e/o tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti trasformati e/o composti tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi di residui relativi alla frazione di prodotti non biologici.

In caso di sostanze, il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei LMR previsti per l'agricoltura convenzionale.

I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimeranno un giudizio di regolarità del campione. In tal caso i laboratori provvederanno comunque ad interessare il competente Organismo di controllo, al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto. La proposta di decreto, che è in corso di esame, sarà discussa al prossimo Comitato consultivo dell'agricoltura biologica.